

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. CXXVIII  
n. 5**

## RELAZIONE

### SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LIGURIA

(Anno 2012)

*(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

**Presentata dal Difensore civico della regione Liguria**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 2013**  
—————



## INDICE

PIANO DI DISTRIBUZIONE . . . . .	Pag.	5
RINGRAZIAMENTI. . . . .	»	6
ORGANICO . . . . .	»	7
CONSIDERAZIONI GENERALI . . . . .	»	8
– Attività dell'ufficio. . . . .	»	12
I CASI. . . . .	»	16
– Le funzioni atipiche . . . . .	»	23
<i>Accesso agli atti.</i> . . . . .	»	23
<i>Poteri sostitutivi.</i> . . . . .	»	23
<i>Commissioni Miste Conciliative</i> . . . . .	»	24
<i>Tutela Soggetti deboli.</i> . . . . .	»	25
<i>Comitato Garanti</i> . . . . .	»	25
GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA . . . . .	»	27
SINTESI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA. . . . .	»	29
– Premessa . . . . .	»	29
<i>Grafici e statistica</i> . . . . .	»	33
RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI. . . . .	»	37
– Costituzione della Repubblica Italiana . . . . .	»	37
RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI. . . . .	»	37
<i>Statuto</i> . . . . .	»	37
– Testo coordinato delle Leggi in materia di Difensore Civico . . . . .	»	38
<i>Legge regionale 5 agosto 1986, n. 17</i> . . . . .	»	76
<i>Legge 12 luglio 2011, n. 112.</i> . . . . .	»	47
– Testo coordinato delle Leggi in materia di Garante Regionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. . . . .	»	48
<i>Legge regionale 16 marzo 2007, n. 9.</i> . . . . .	»	48
<i>Legge regionale n.38 del 6 ottobre 2009 Regione Liguria</i> . . . . .	»	55



---

**PIANO DI DISTRIBUZIONE**

---

*La Relazione del Difensore Civico Regionale va inviata annualmente, entro il 31 marzo, al Presidente ed ai membri del Consiglio Regionale (art. 8 L.R. 5 agosto 1986 n. 17).*

*Altrettanto per quanto riguarda i Presidenti della Repubblica, del Senato e della Camera dei Deputati (art. 16 della Legge 15 marzo 1997, n. 127, modificata dalla Legge 191/98).*

*Il testo della Relazione viene anche inviato al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori regionali, a tutti gli Enti derivati dalla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere.*

*La Relazione è altresì destinata alle Province, ai Comuni convenzionati.*

*Per quanto di interesse la Relazione è inviata alle Associazioni di volontariato che operano a tutela dei cittadini, dei consumatori e per prevenire eventuali situazioni di bisogno.*

---

**RINGRAZIAMENTI**

---

*Nell'atto di pubblicare questa mia seconda relazione annuale, come prescrive l'art. 8 L.R. 17/86, desidero ringraziare il Presidente Rosario Monteleone, il Segretario Generale dr. Pessina e la dott.ssa Serini per la cura e l'attenzione con cui hanno seguito il nostro lavoro*

*Un ringraziamento speciale ai miei validissimi collaboratori dr. Pincin, sig.ra Casaccia sig.ra Franciois, , sig.ra Cerroni sig. Teso, per la passione e la competenza che dedicano all'Ufficio di Difesa Civica*

---

**ORGANICO**

---

*Il personale che collabora con il Difensore Civico della Regione Liguria, al momento della stesura della presente Relazione, risulta così composto:*

<i>Dott. Av. Luigi Pincin</i>	<i>Funzionario P.O.</i>
<i>Sig.ra Maria Luisa Casaccia</i>	<i>Funzionario P.O.</i>
<i>Sig.ra Maria Paola Franciois</i>	<i>Funzionario P.O.</i>
<i>Sig.ra Cerroni Loredana</i>	<i>Segreteria</i>
<i>Sig. Teso Mauro</i>	<i>Segreteria</i>

---

## CONSIDERAZIONI GENERALI

---

L'art. 14 della Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 8 marzo 1999 sul diritto e la responsabilità degli individui, tesa a *“promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti”* recita che *“lo Stato deve assicurare e sostenere la creazione e lo sviluppo di ulteriori istituzioni nazionali indipendenti per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il territorio sotto la sua giurisdizione, siano essi ombudsman, Difensori civici, Commissione sui diritti umani o qualsiasi altro tipo di istituzione nazionale”*.

Lo Stato Italiano ha ottemperato a tale risoluzione solo in modo parziale.

Se è vero infatti che l'aumento ed il perfezionamento delle regole di procedimento dell'attività amministrativa, la valorizzazione della giurisdizione come sede di difesa delle posizioni di interesse legittimo *ex artt. 24 e 113* della Costituzione e l'istituzione nel nostro paese di molte Autorità Indipendenti (alcune delle quali, peraltro, superflue!) hanno ristretto lo spazio di intervento del difensore civico, non vi è alcun dubbio che a quest'ultimo rimanga un campo di operatività assai ampio quando alla violazione dei principi di buona e corretta amministrazione il cittadino voglia reagire non con l'instaurazione di un contenzioso davanti ai giudici, sempre faticoso lungo e costoso, ma con il ricorso alla difesa civica, caratterizzata da una capacità di ascolto, persuasione, mediazione e sollecitazione, che ha il pregio di evitare la lite, di raggiungere rapidamente un risultato, di essere senza oneri (che non è un pregio di poco conto).

Basterebbe questa constatazione per richiedere con forza lo sviluppo ed il sostegno della difesa civica. E' chiaro che questa pretesa si rivela oggi difficile da realizzare. Qualunque governo del Paese non può che privilegiare i problemi del bilancio, del lavoro, della scuola, della ricerca. E tuttavia uno spazio di intervento sul tema può essere reclamato ad alta voce perché le leggi necessarie non comporterebbero molti contrasti di principio, perché sono imposte o suggerite da una normativa internazionale, né la loro attuazione concreta richiederebbe il ricorso a risorse economiche consistenti, apparendo sufficienti modeste strutture organizzative.

Si prenda come esempio significativo la mancata istituzione del Difensore Civico Nazionale. Documenti delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa hanno più volte invitato gli Stati a dotarsi di un Difensore Civico e l'Italia è stata oggetto di un espresso richiamo del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite. Anche il Consiglio d'Europa è intervenuto, in tempi più recenti, segnalando le carenze dell'Italia per l'assenza del Difensore Civico Nazionale e di un sistema compiuto di difesa civica su tutto il territorio, la cui operatività contribuirebbe anche a deflazionare il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Ed è significativo rimarcare che Unione Europea e Consiglio d'Europa, nel valutare i parametri di democraticità delle nazioni che intendono entrare a far parte delle due organizzazioni, richiedono che esse siano dotate di un proprio Difensore Civico Nazionale: l'Italia, che come noto è fra le Nazioni fondanti, ne è tuttora priva!

Eppure si tratta di una figura neutrale ed indipendente, garante della tutela della "buona amministrazione", ossia di un interesse protetto dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

Le carenze non finiscono qui. E' noto, come si è già illustrato nella Relazione dello scorso anno, che la *Legge finanziaria n. 191 del 2009* ha abolito la figura del Difensore Civico comunale, istituendo peraltro quella del Difensore Civico "territoriale", ossia della Provincia. E' conosciuto il travaglio, politico e costituzionale, che ha investito quest'ultimo ente, con progetti di totale cancellazione ed altri, concretizzatisi, di accorpamento. Una legge attuativa è allo studio, e nulla trapela sulla sorte da destinare al Difensore Civico territoriale. Alcune Province, tuttavia, come ad esempio Milano e Novara, lo hanno nominato. Non Genova, dove la situazione è complicata dall'avvenuto scioglimento del Consiglio Provinciale e dalla contestuale nomina di un Commissario Straordinario da parte del Presidente della Repubblica. E' lecito domandarsi se il nuovo organo sia legittimato alla designazione del Difensore Civico. La risposta dovrebbe essere positiva, atteso che al Commissario spettano, come testualmente recita il provvedimento di nomina, "*i poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla Giunta ed al Presidente*". Poiché il prossimo termine di mandato del Difensore Civico comunale di Genova porrà il serio problema della complessiva strutturazione degli uffici di difesa civica nella provincia, sarà opportuno un intervento del Presidente del Consiglio Regionale presso il Commissario della Provincia perché si provveda alla creazione del nuovo ufficio, previsto dalla *legge 191/09*, ed alla nomina del suo titolare.

Per concludere l' introduzione sui temi generali, appare opportuno ribadire in sintesi le carenze più rilevanti che denotano uno scarso livello di attenzione dello Stato Italiano su un tema, quello della Difesa Civica e quindi della difesa e tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, che in quasi tutta Europa è invece oggetto di una accentuata sensibilità:

- la mancanza di una legge quadro nazionale; la omessa istituzione e nomina del Difensore Civico Nazionale (a differenza di quanto è fortunatamente accaduto per il Garante Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza);
- la mancanza del Difensore in alcune Regioni;
- l'incertezza su ruolo e nomina del Difensore Civico territoriale;
- l'assenza di regole su schemi di convenzione in tema fra Comuni e Regioni.

---

## **ATTIVITÀ DELL'UFFICIO**

---

Nel 2012 l'attività dell'ufficio ha registrato un leggero incremento ed è stata caratterizzata dal perfezionamento e consolidamento di una metodica di lavoro che mi pare abbia avuto successo soprattutto per la grande professionalità e ancor più per la sensibilità di tutto il personale amministrativo (tre funzionari e due segretari). Questa metodica è basata soprattutto sull'attento ascolto delle istanze dei cittadini (in qualunque modo e con qualunque mezzo espresse, senza formalità alcuna) che conduce ad un risultato immediato: può essere una indicazione, un consiglio, l'apertura di una istruttoria, il pronto sollecito scritto ad una pubblica amministrazione, la convocazione di un esame congiunto, l'intervento personale del Difensore civico presso il responsabile dell'ufficio pubblico perché il problema sollevato dal cittadino abbia, quantomeno, una pronta risposta, la sollecitazione ad una applicazione in tempi brevi di una norma di legge o di un atto amministrativo esistente.

Tutto questo, e sono orgoglioso di affermarlo, senza il minimo taglio burocratico ed una attenzione esclusiva e partecipata alla vicenda umana che ci viene esposta; con il proposito, alto, perché no, di garantire prima di tutto i diritti del cittadino, poi di evitargli possibilmente un contenzioso giurisdizionale (dannoso anche per l'amministrazione), infine per assicurargli quantomeno una risposta, appagante anche se in ipotesi negativa.

Devo dire, ribadendo su questo punto, quanto ho già osservato lo scorso anno, che le risposte delle varie amministrazioni pubbliche interessate sono quasi sempre sollecite ed attente, e rare volte si risolvono in termini formali e

poco concludenti. Una sola volta non ho avuto risposta alla richiesta di un colloquio su un tema ben specificato (e peraltro, su quel tema, si è già avviata una soluzione).

Anche nell'espletamento del c.d. "esame congiunto" – strumento assai efficace previsto dalla legge regionale, che si è ritenuto proprio per questo di incrementare – il rappresentante del settore pubblico interessato ha sempre fornito un importante contributo di chiarezza conoscitiva e di mediazione, tanto che il risultato finale è stato il più delle volte positivo.

Con alcuni sindaci di Comuni della riviera o dell'entroterra, titolari di convenzioni con l'ufficio di difesa civica regionale, vi sono stati colloqui personali e diretti per la risoluzione di problemi di vario genere: la volontà di collaborare ed accettare la mediazione dell'organo tutorio è stata sempre manifestata e spesso seguita da iniziative positive e concrete. E anche questa è stata una forma di attività sperimentata con successo e quindi da perseguire in futuro.

Si è poi intensificato, e direi "specializzato", soprattutto per merito di due funzionarie molto motivate e professionali, la sig.ra Franciois e la sig.ra Casaccia, il rapporto con due settori della pubblica amministrazione che, più degli altri, sono oggetto delle istanze pervenute all'ufficio: quello delle case popolari e quello della sanità. Per il primo, i contatti con i vertici, amministrativo e tecnico e legale, di ARTE sono frequenti ed improntati a rispetto reciproco e volontà di collaborare. Per il secondo, i buoni rapporti sono gestiti normalmente con i vertici delle ASL e gli Uffici Relazioni col Pubblico, pronti a fornire risposte adeguate, mentre più faticosi sono quelli diretti con le competenti strutture regionali. Dell'attività delle Commissioni Miste Conciliative si dirà separatamente.

Si è provveduto infine ad organizzare incontri con il Direttore generale dell'INPS e con il Direttore provinciale dell'INAIL con la specifica finalità di rafforzare i rapporti di collaborazione con tali Istituti e prevenire i problemi più ricorrenti.

Si è incrementata la prassi del “sopralluogo” per la verifica sul posto delle condizioni di fatto che hanno determinato la richiesta di un intervento della difesa civica e per rendere maggiormente efficace la mediazione e l'accordo: cito per tutti una fruttuosa trasferta a Portovenere con la collaborazione del dr. Pincin per dirimere un annoso contrasto tra gli uffici comunali ed un residente con disabilità e conseguente difficoltà ad accedere alla propria residenza decentrata ed un accesso sulle alture di Quezzi (Genova) per la verifica delle condizioni di sicurezza di una via di collegamento con un gruppo di case, isolate ed abitate, che non ha peraltro condotto sinora ad una sistemazione soddisfacente della strada, peraltro gravata da una servitù militare.

Sulla metodica di lavoro, è stata inserita con frequenza maggiore che in passato la partecipazione del Difensore civico e dei suoi collaboratori a convegni, conferenze, tavoli di lavoro, incontri su temi sensibili, cercando, con minimo aggravio di spesa, un costante aggiornamento tecnico e culturale in campi, come ad esempio il diritto amministrativo, soggetto ad evoluzioni continue.

Segnalo, solo a titolo di esempio, la partecipazione (del dr. Pincin, funzionario dell'Ufficio) ad un Convegno ad Alessandria avente ad oggetto gli abusi sugli anziani ed al gruppo di lavoro regionale sulle Antidiscriminazioni razziali, quella (del sig. Teso, componente della segreteria) ad un corso di formazione NIRVA (Network Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito) a Rapallo, quella del Difensore civico alla Giornata Internazionale delle Persone Portatrici di Disabilità a Genova, con intervento richiesto, ed al Convegno della Associazione Italiana di Psicogeriatrics in Genova, con intervento programmato alla tavola rotonda finale. Partecipazioni, tutte, che hanno avuto principalmente lo scopo di illustrare l'istituto, spesso ignorato, della Difesa Civica ed il contenuto della sua attività a favore soprattutto dei meno abbienti.

E' continuata naturalmente anche la partecipazione del Difensore civico ai lavori del Coordinamento Nazionale e della Conferenza dei Garanti per l'Infanzia.

---

*I CASI*

---

Come è consuetudine delle relazioni annuali si darà sinteticamente conto di alcuni fra i più rilevanti e significativi dei casi trattati.

Alcune contestazioni formulate dai cittadini nei confronti dell'ENEL, come contabilizzazione di consumi stimati e non verificati, conteggi privi di riferimenti normativi, mancata indicazione del responsabile del procedimento, mancata precisazione della tariffa in vigore hanno trovato soluzione o quantomeno un riscontro scritto e motivato di reiezione.

oo0oo

Una cittadina di una località di riviera la quale lamentava la pericolosità di una strettoia che costringeva gli automezzi più pesanti a sfiorare e qualche volta colpire e danneggiare l'angolo della sua casa ha ottenuto, dopo un sopralluogo organizzato dal Difensore civico con il competente Assessore della Provincia, l'installazione di adeguati cartelloni stradali ed uno specchio idonei a scongiurare pericoli.

oo0oo

Una cittadina straniera oggetto di maltrattamenti da parte del marito e madre di due figli in tenera età ha ottenuto per i buoni uffici del Difensore e per la sensibilità degli operatori della Questura un permesso di soggiorno in tempi più brevi del consueto che le hanno permesso di vivere in serenità.

oo0oo

Un'anziana signora, invalida e non autosufficiente, è stata ammessa, dopo un iniziale diniego ed a seguito di un duplice intervento dell'Ufficio, ad una Casa di Soggiorno INPS gestione ex INPDAP unitamente al proprio figlio in veste di accompagnatore.

oo0oo

I genitori di una bimba di dieci anni con gravi problemi di vista, in cura da moltissimo tempo presso un Centro Universitario altamente specializzato della Germania, si vedevano rifiutare dal Centro Regionale di Riferimento una nuova autorizzazione per l'estero, motivata dalla possibilità concreta di cure in Italia. Chiedevano un intervento del Difensore civico perché fosse revocato il diniego. Il nostro Ufficio ha suggerito di presentare immediato ricorso alla Direzione Generale della ASL ed ha ottenuto un parere favorevole all'istanza dei genitori da parte dello specialista di riferimento genovese. Il Difensore civico ha personalmente perorato presso il Direttore della ASL la fondatezza dell'istanza. Con provvedimento molto tempestivo del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell'Azienda il ricorso è stato accolto e la bimba ha potuto proseguire le cure presso il Centro tedesco. I genitori hanno manifestato in più occasioni, anche con una graditissima visita con la figlia nei nostri uffici, la loro gratitudine.

oo0oo

Un importante intervento che si è rivelato risolutivo non solo per la cittadina che aveva interpellato l'Ufficio, ma anche per casi analoghi successivi, è quello riguardante la vicenda di una giovane disabile ricoverata in una struttura extraospedaliera alla quale veniva negato, in base alle regole vigenti, un trattamento sanitario aggiuntivo peraltro approvato dal direttore della struttura e del tutto senza onere finanziario per il Servizio Sanitario pubblico. Dopo alcuni fruttuosi contatti con i competenti Uffici dell'Assessorato ed un esame congiunto della problematica presso il Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria il caso singolo è stato positivamente risolto con soddisfazione della famiglia della giovane. Rimaneva il problema di una soluzione generale e normativa della fattispecie. L'Ufficio ha sollecitato pertanto nel mese di dicembre la stesura definitiva della bozza di contratto tra gli Enti gestori delle strutture extraospedaliere per disabili e le Aziende Sanitarie. Ad inizio d'anno è giunta notizia dell'approvazione dell'atto, contenente la previsione esplicita della possibilità di trattamenti aggiuntivi alle tassative condizioni dell'assenza di onere pubblico, della richiesta del privato, della opportunità (non necessità) della prestazione.

oo0oo

Una partoriente prossima all'evento veniva avvertita dall'importante struttura ospedaliera da lei scelta che il servizio di anestesia peridurale sarebbe stato sospeso dalle prime ore del sabato alle prime ore del lunedì e ciò per mancanza di un sufficiente numero di specialisti, come veniva chiarito, ad espressa richiesta di questo Ufficio, dal Direttore sanitario, che aveva optato naturalmente per la copertura delle situazioni di emergenza e di urgenza.

A fronte di tale delicata situazione, che aveva creato una giustificata preoccupazione nei familiari della signora, si riteneva opportuno interessare in modo diretto della problematica in questione il competente Assessore alla Salute. Da questi il Difensore civico veniva informato in maniera molto sollecita che, con decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, l'ospedale interessato era stato autorizzato ad assumere tre medici di anestesia e riabilitazione, con i quali avrebbe potuto garantire una assistenza continua.

Il coniuge della signora, nel frattempo diventato papà, a voce e per iscritto ha ringraziato sentitamente l'Ufficio per il risultato ottenuto.

oo0oo

Nella relazione dello scorso anno si era dato conto di un importante intervento della Difesa Civica, unita ad altre Istituzioni, per portare a soluzione il rilevante problema dell'inquinamento acustico proveniente dalle attività portuali del ponente cittadino. Il "tavolo tecnico" allora istituito in collaborazione con l'Autorità Portuale, la Capitaneria di Porto, l'ARPAL, la Provincia, il Comune ed il Municipio del Ponente, pur avendo raggiunto qualche apprezzabile risultato a seguito delle ordinanze della Capitaneria, della sostituzione da parte degli armatori delle navi più fastidiose attraccanti al sesto modulo di Prà, delle modifiche tecniche apportate dai dirigenti del VTE alle modalità di lavoro, ha continuato la sua attività nel 2012 con altre cinque riunioni, in una delle quali è stata data notizia per così dire ufficiale che l'Autorità Portuale aveva approvato un progetto di realizzazione della elettrificazione delle banchine, con la copertura della relativa e notevole spesa.

Di tutto ciò venivano informati quei cittadini che, più degli altri e tramite posta elettronica, avevano in passato segnalato e continuavano a segnalare le immissioni più rilevanti.

Di tutta questa attività il Difensore Civico ha dato di recente conto, insieme alle altre Istituzioni, ed a seguito di apposita convocazione, al Consiglio Comunale di Genova, davanti al quale ha auspicato che i rappresentanti politici della città possano esercitare la forza persuasiva necessaria perché le autorità centrali giungano finalmente a redigere ed approvare il decreto attuativo della legge base risalente al 1995 che fissi i limiti di liceità del rumore proveniente da attività portuali e perché il progetto di elettrificazione delle banchine (misura preventiva probabilmente risolutiva) non subisca ostacoli o rallentamenti.

oo0oo

Si è conclusa nel 2012 una vicenda annosa, con risvolti non solo amministrativi ma anche “politici”: il riconoscimento ai profughi Giuliano - Dalmati del diritto all’acquisto di alloggi popolari loro assegnati alle condizioni di maggior favore (il 50% del costo di costruzione) previste dalla *legge 137/52*. ARTE aveva per molto tempo contestato sul piano giuridico un tale diritto. Investito della questione da uno dei profughi, il Difensore civico optava per l’interpretazione favorevole all’istante ed otteneva dall’Assessore regionale competente, allo scopo sensibilizzato, l’adesione ad un’opera di mediazione. Venivano pertanto attivati due esami congiunti con esito positivo ed il riconoscimento del diritto dei profughi all’acquisto degli alloggi alle condizioni già descritte. Di recente è avvenuta la stesura degli atti di compravendita (quattro erano le persone interessate).

E’ corretto annotare che, dopo la positiva conclusione degli esami congiunti, da un lato il Tribunale di Genova ha

emesso sentenza in cui si accoglieva la domanda dei profughi, dall'altro il Consiglio Regionale approvava a larga maggioranza una legge in cui il diritto in questione era espressamente riconosciuto.

oo0oo

Si è gioiosamente conclusa anche la vicenda di un uomo di mezza età, affetto da disabilità psichica parziale, solo al mondo, sfrattato (correttamente) da una casa popolare dopo il decesso dell'anziana assegnataria, con la quale conviveva in un rapporto simbiotico madre-figlio peraltro favorito ed incoraggiato dai familiari di lei. Accompagnato da costoro e dai vicini di casa presso gli uffici di Difesa Civica, chiedeva, con i suoi "protettori", di poter riottenere l'alloggio in cui viveva. Cosa che all'inizio non si presentava agevole. Peraltro, ottenuta la piena collaborazione dell'ufficio legale di ARTE e del competente ufficio comunale, l'istante era inserito nella graduatoria di assegnazione ed otteneva in locazione proprio l'alloggio da cui era stato espulso, dopo che le persone a lui vicine avevano appianato la precedente morosità e provveduto a riordinare l'immobile. Il reingresso nella casa veniva adeguatamente festeggiato con la presenza anche del Difensore civico e della sua collaboratrice, gratificati da molta riconoscenza.

oo0oo

Una consistente azione è stata svolta dall'Ufficio in tema di superamento delle barriere architettoniche che ancora insistono su gran parte del patrimonio immobiliare ARTE.

Da ultimo, si è posto il problema di un edificio abitato da molte persone anziane, alcune affette da malattie che ne impediscono o gravemente limitano la deambulazione.

L'installazione di un ascensore avrebbe per gran parte risolto tale problema. ARTE sosteneva che l'abbattimento delle barriere sarebbe spettato nella specie al Comune interessato; quest'ultimo riteneva il contrario. L'interessamento della Difesa Civica parrebbe ora indirizzare ARTE ad una soluzione definitiva, da ricomprendere in un programma di ristrutturazione dell'intero immobile.

oo0oo

Dopo una lunga serie di contatti e di iniziative, determinate da difficoltà e contrasti incontrati da una Cooperativa edilizia con un Comune del levante, si è finalmente conclusa una vicenda riguardante il passaggio definitivo di opere di urbanizzazione primaria dalla Cooperativa stessa all'Ente. Questo passaggio formale era necessario per consentire alla Cooperativa, raggiunto lo scopo sociale, di chiudere la propria attività. Il faticoso intervento del Difensore civico è servito a sbloccare una stasi burocratica non adeguatamente motivata. Il Presidente della cooperativa esprimeva i più vivi ringraziamenti.

---

## **LE FUNZIONI ATIPICHE**

---

Il Difensore civico, oltre alla funzione tipica di “*garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica amministrazione*” esercitata nei confronti della Regione, delle Province e dei Comuni liguri (previa delibera o convenzione), delle articolazioni liguri delle Amministrazioni statali (eccetto quelle che operano nei settori della Difesa, Sicurezza pubblica, Giustizia), ai sensi dell'art.5 L.R. 17/86 e succ. mod., svolge anche alcune funzioni atipiche, di cui ora si darà brevemente conto.

### **ACCESSO AGLI ATTI**

Nel corso del 2012 le richieste di accesso agli atti negati dalle PP. AA. sono state venti, a dimostrazione di quanto i cittadini siano sensibili ai principi di imparzialità e trasparenza conclamati dalla legge. Solo cinque si sono concluse con il provvedimento formale previsto (in alternativa alla decisione del TAR) dall'art. 25 L. 241/90 e che ha il valore di un parere “*relativamente vincolante*”; le altre infatti hanno trovato soluzione per così dire “bonaria” attraverso una attività di “filtro” informale ed ufficiosa attuata presso gli Enti interessati, quasi sempre disponibili ad una ostensione suggerita.

### **POTERI SOSTITUTIVI**

Nessuna nomina di “*commissario ad acta*” è avvenuta nell'anno trascorso per mancanza o ritardo nel compimento di atti obbligatori per legge da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 136 TUEL, come riscritto dalla Corte Costituzionale. L'Ufficio sta seguendo la questione insorta fra il Comune di Rapallo ed il *commissario ad acta*, rifiutando, allo stato, il primo di

accollarsi le spese di tutela legale del commissario per la difesa in giudizio di atti compiuti nel compimento del suo mandato e ritualmente liquidate dal Difensore civico. Si confida in un componimento della vertenza.

### COMMISSIONI MISTE CONCILIATIVE

Sono organismi collegiali nei quali è prevista la partecipazione dei rappresentanti della struttura sanitaria interessata e delle associazioni di volontariato presieduta, come prescrive il *DPCM 19.5.95*, dal Difensore Civico quale organo imparziale e *super partes*. Loro scopo, in materia di tutela delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie (*art.17 L.R. 27/85*), è di verificare in una sede collegiale e consultiva ed eventualmente segnalare irregolarità e disfunzioni lesive dei diritti dell'utente. Per rendere ottimale il funzionamento delle C.M.C. l'Ufficio indice ogni anno una riunione dei responsabili degli Uffici Relazioni col Pubblico delle Aziende Sanitarie e degli Ospedali liguri, uffici di frontiera nella ricezione e prima valutazione delle istanze degli utenti. Quella svoltasi il 25 ottobre 2012 con partecipazione totalitaria si è conclusa con la concorde constatazione che gli istituti di tutela previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale hanno largamente contribuito a risolvere in modo bonario vertenze altrimenti destinate ad incrementare il contenzioso giurisdizionale e non.

Nell'anno trascorso chi scrive, Presidente delle Commissioni di ASL 2, 3 e 4, delle strutture ospedaliere S. Martino, Galliera e Gaslini, ha fissato cinque udienze, condotte con una procedura concordata che privilegia il contraddittorio e si conclude con un parere motivato quasi sempre espresso nell'immediatezza ed all'unanimità. In queste sedute sono stati trattati in modo approfondito otto casi, terminati con valutazioni sostanzialmente omogenee sulle irregolarità e le disfunzioni riscontrate.

## TUTELA SOGGETTI DEBOLI

Il Difensore Civico opera istituzionalmente non solo in difesa dei diritti dei minori in qualità di Garante (di ciò si accennerà in seguito) e dei ricoverati in strutture sanitarie (come si è appena visto), ma anche di altre categorie di persone che una vasta normativa cerca di garantire e proteggere. Peraltro, nessuno degli interventi previsti dalle *leggi regionali 7/07 (sulla integrazione di cittadini stranieri immigrati)*, *26/08 (sulle pari opportunità fra uomini e donne)*, *52/09 (sulle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità in genere)* è stato richiesto od attivato nell'anno di riferimento. Né si è avuta occasione di costituirsi parte civile in procedimenti per reati determinati commessi in danno di persone handicappate ai sensi dell'art. 36, 2° com. L.104/92.

## COMITATO GARANTI

Con decreto 24 luglio 2012 n. 3457 del Presidente del Consiglio dei Ministri questo Difensore Civico veniva nominato, su designazione del Presidente della Regione Liguria, come componente del Comitato dei Garanti, di cui all'art. 8, comma 2 delle Ordinanze Pres. Consiglio Ministri 5.11.2011. Questo Comitato aveva ed ha il compito "*di garantire un'efficace supervisione sull'uso delle risorse*" raccolte dai privati – nella specie, tramite S.M.S. – per aiuto alle popolazioni liguri, toscane e siciliane colpite dagli eventi alluvionali del 4 novembre 2011. Questo compito delicato ed impegnativo veniva svolto da chi scrive con la partecipazione a tre riunioni presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio in Roma, precedute in sede dall'esame di vasta documentazione e da un sopralluogo effettuato con un ingegnere della Protezione Civile Ligure sui luoghi dell'evento

in Genova (rio Fereggiano) e in varie frazioni di Borghetto Vara.

Nella seduta del 6 novembre 2012 l'organo così deliberava: “ *sulla base della documentazione prodotta dalla Regione Liguria sullo stato di avanzamento dei lavori e della verifica effettuata dal dr. Lalla, il Comitato dei Garanti delibera all'unanimità di trasferire Euro 1.850.000 per le opere realizzate nel Comune di Borghetto Vara ed Euro 1.250.000 per le opere realizzate per il torrente Fereggiano nel Comune di Genova, mediante versamento sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Liguria, Commissario delegato ai sensi dell'OPCM 3973/2011 per i lavori effettivamente eseguiti*”.

Un risultato indubbiamente ragguardevole ottenuto dalla nostra Regione, mentre assai più contenute e parziali erano le statuizioni riguardanti Toscana e Sicilia. Il Comitato non ha ancora terminato i suoi lavori, dovendo essere destinate altre somme, peraltro meno rilevanti.

---

## **GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA**

---

Sembra definitivamente abbandonata l'intenzione del Consiglio Regionale della Liguria di nominare il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, nonostante una forte sollecitazione in senso favorevole fosse stata espressa dal Garante Nazionale per l'Infanzia dr. Spadafora in una missiva diretta al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta, missiva nella quale venivano espresse perplessità su un incarico non "esclusivo", secondo l'espressione letterale della *legge 112 del 2011*.

Pertanto, continua ad operare il disposto della *l.r. n.38 del 2009*, che attribuisce alcune delle funzioni riservate dalla *l.r. 7 del 2007* al Garante Regionale, istituito e mai nominato, al Difensore Civico.

In ragione di questa stabilizzazione, chi scrive ha richiesto all'Ente il supporto di una persona qualificata che potesse occuparsi della parte per così dire più "politica" e propositiva della funzione e partecipare con la frequenza dovuta ai vari luoghi (sedi istituzionali, convegni, dibattiti, progetti) in cui le svariate problematiche minorili fossero discusse. La richiesta è stata accolta – e di ciò va particolarmente ringraziato il Presidente del Consiglio Regionale – e l'Ufficio si è quindi arricchito dell'apporto di un esperto in pedagogia, docente alla facoltà di Scienza della Formazione dell'Università di Genova, peraltro già inserito negli organici della Giunta regionale.

Nell'anno di riferimento, intanto, non sono mancate le occasioni di difesa dei diritti dei minori. Di alcune di queste si è parlato nella descrizione dei "casi". Alcuni interventi sono stati più generali ed hanno riguardato il trasporto di bimbi disabili, il trasporto scolastico in luoghi disagiati, il costo dei libri scolastici, l'applicazione di tariffe agevolate per la mensa nelle scuole di vario livello, il trattamento discriminatorio di minori disabili in società sportive dilettantistiche (problema di cui è stato investito il Garante Nazionale per gli opportuni contatti, soprattutto con il CONI), la delicata situazione di una bimba, figlia di una ex tossicodipendente e temporaneamente affidata ad un comune dell'entroterra savonese, la situazione del servizio di neuropsichiatria infantile di un importante ospedale genovese ed oggetto di incontri presso l'assessorato alla sanità.

Francesco Lalla

---

**SINTESI DELL'ATTIVITA' SVOLTA**

---

**- PREMESSA**

I dati statistici di seguito riportati forniscono elementi molto utili per lo studio dell'Istituto: l'elevato numero di istanze pervenute a questo ufficio tramite l'utilizzo di un mezzo di comunicazione più veloce ed immediato come la posta elettronica, hanno sicuramente contribuito ad un sensibile aumento dei carichi di lavoro, ma d'altro canto si sono rilevati utilissimi per creare quel rapporto meno burocratico ed asettico tra la P.A. ed il cittadino che l'azione della Difesa Civica persegue da anni. Si è così ritenuto, già dall'anno 2011 di inserire questi contatti, per così dire, *informali* in appositi report, redatti a cura della Segreteria, i quali per l'anno 2012 sono stati inviati, a cadenza trimestrale, all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza.

Per quanto attiene le discipline c.d. "*privatistiche*" (*diritto di famiglia, successorio, commerciale, contrattuale ecc. ecc.*) che in questo periodo di grave crisi colpiscono maggiormente i cittadini delle fasce sociali meno agiate del nostro paese i quali si rivolgono fiduciosi a questo Organo di garanzia, sono state conteggiate anch'esse, in quanto rappresentano una parte significativamente importante dell'azione di questo Ufficio, nonostante non possano, a norma di legge, dare seguito all'apertura di un fascicolo da parte del Difensore Civico.

Sempre maggiori sono i cittadini che si rivolgono a questo ufficio per le vie telefoniche o tramite e mail, per cercare una consulenza, un consiglio o per un semplice sfogo, trovandosi nell'impossibilità economica di rivolgersi ad un legale ovvero,

specie nei casi di persone extracomunitarie, di riuscire a districarsi nelle maglie della burocrazia.

Quasi sempre per telefono, infatti, si svolge un'attività di consulenza che può risultare più o meno approfondita a seconda delle circostanze e le esigenze del cittadino interessato. A questa particolare categoria di "soggetti deboli" l'Ufficio del Difensore Civico, cerca di fornire supporto e risposte che possano essere d'aiuto nell'immediato a trovare le vie migliori per risolvere il problema. Pur non essendo di stretta competenza, questa attività risulta molto importante e particolarmente apprezzata dai cittadini. Il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici proprio in relazione all'importanza di questo tipo di attività ha svolto un seminario di approfondimento per il personale degli uffici della Difesa Civica dal titolo "*La relazione del cittadino con il Difensore civico: l'accesso da parte di persone deboli ed escluse*" tenutosi presso l'Università degli Studi di Padova, al quale hanno partecipato alcuni membri dell'Ufficio. Per le istanze non ricadenti, altresì, nella stretta sfera di competenza del nostro Ufficio (istanze riguardanti altri Difensori Civici, altre figure Garanti, CORECOM ecc. ecc.) il personale operante nella struttura si impegna, comunque, a fornire adeguato supporto informativo e l'utenza risulta ampiamente soddisfatta.

Si è ritenuto quindi di inserire, pur nella loro "*anomalia*", questo tipo di interventi, ritenendoli *statisticamente rilevanti*, in quanto rappresentano, di fatto, un serio e concreto aiuto per il cittadino.

L'Ufficio, nel corso del 2012, ha ricevuto e trattato, fatti salvi i normali contatti inerenti le pratiche in lavorazione, un totale di 1100 contatti c.d. "informali" riguardanti i più disparati argomenti.

Questo tipo di contatti si riferisce alle istanze che pervengono alla Struttura tramite telefono, per posta elettronica, o accedendo direttamente presso gli uffici, le quali, pur rappresentando una cospicua parte di attività dell'Ufficio, sfuggono alla rilevazione ufficiale del protocollo per il semplice motivo del loro essere appunto "informali", in quanto non implicano protocollazione e l'apertura di un fascicolo. Di fatto questi tipo di istanze si concretizzano nelle più disparate richieste di informazioni sulle varie Amministrazioni Pubbliche, ma il più delle volte si tratta di quesiti di tipo c.d. *privatistico* che vengono esaminati e trattati dal personale preposto in modo contestuale, ossia con la soddisfazione immediata alla domanda dell'utente, attraverso una risposta a voce, telefonica o per posta elettronica, nella quale si cercano di fornire, per le vie brevi, le informazioni richieste o le indicazioni utili al singolo caso. Si è ritenuto, quindi, di inserirle in un computo statistico a se stante, comportando comunque un carico di lavoro ulteriore, che richiede dedizione, tempo, una particolare competenza e predisposizione all'ascolto, anche per il fatto che, in molte occasioni, l'utenza che rivolge questa tipologia di istanze, è

rappresentata in larga parte da anziani, disabili, stranieri, sovente con bassa scolarizzazione, i quali vedono nella figura del Difensore Civico una sorta di *estrema ratio*, un ultimo faro nelle nebbie, spesso impenetrabili, della burocrazia. Verso queste figure viene svolta un'azione di *counseling* che ha portato ottimi risultati e apprezzamenti, favorendo un approccio snello e pratico del cittadino alla conoscenza delle pratiche burocratiche e amministrative più disparate e a volte indecifrabili, usando un linguaggio semplice e di facile comprensione utile a creare quella sorta di empatia fra Pubblico e Privato che aiuti il cittadino stesso a sentire meno lontana l'Amministrazione pubblica.

## GRAFICI E STATISTICA

Le istanze assunte a protocollo che hanno dato corso all'apertura di un fascicolo nell'anno 2012 sono state 529 ma, per un'analisi più approfondita del lavoro svolto, non si possono omettere, il numero dei fascicoli per così dire, *pendenti*, delle annualità precedenti. Il carico di queste pratiche all'inizio del 2012 si quantificava in circa 300, numero ridotto di quasi la metà alla fine del periodo di riferimento di questa Relazione.

Da questo dato si rileva come il lavoro di questa Difesa Civica sia di difficile valutazione se riferito al solo anno oggetto della Relazione. Di fatto, le istanze presentate a questo Ufficio, seguono diversi *iter* e possono quindi essere risolte, a volte in tempi brevi, ma in larga parte la loro trattazione richiede maggiori approfondimenti ed un lasso di tempo più lungo per la definizione

Le pubbliche Amministrazioni oggetto di maggiori istanze da parte dei cittadini sono certamente gli Enti Locali, se si leggessero i meri dati statistici, infatti nel 2012 sono state ben 333 le pratiche aperte per problematiche inerenti tali soggetti. Ma su questo punto è d'obbligo una precisazione: nel corso dell'anno sono stati aperti 227 fascicoli inerenti l'applicazione della l.r. 4/1985 "*disciplina*

*urbanistica dei Servizi Religiosi*”, estrapolando tale dato si riporta il dato riferito agli Enti Locali a valori più simili ad altre P.A.

Fatta questa doverosa premessa, i dati sotto riportati ci offrono un *trend* praticamente invariato rispetto all'anno 2011.


Si può notare come le istanze riguardanti la sanità e le problematiche abitative occupino una posizione sempre molto rilevante rispetto ad altri Enti per i quali esistono altri Istituti a cui rivolgere quesiti e/o doglianze, un esempio su tutti gli Enti previdenziali che risultano in numero minore proprio in virtù del lavoro svolto da Patronati ed Enti assistenziali.


Le Pubbliche Amministrazioni maggiormente interessate dall'azione di questo Difensore Civico nell'anno di riferimento sono state:

• ENTI LOCALI	333
• REGIONE LIGURIA	24
• ASL	56
• ENTI EROGATORI DI SERVIZI	25
• ARTE	22
• INPS/INPDAP	21
• AGENZIE FISCALI	7
• MIUR	6

I dati sopra riportati sono espressi anche in forma grafica, per una migliore comprensione.

.- grafico pubbliche amministrazioni interessate dall'azione del difensore civico anno 2012





---

**RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI**

---

**COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA****Art. 97.**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

---

**RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI**

---

**STATUTO**

Approvato con legge statutaria 03/05/2005 n. 1

(...omissis...)

**Articolo 72***Difensore Civico*

1. E' istituito presso il Consiglio Regionale il Difensore Civico per la tutela del singolo Cittadino ed interessi collettivi particolarmente rilevanti.
2. Il Difensore Civico è un'autorità indipendente di garanzia.

3. Le competenze e l'organizzazione del Difensore Civico sono disciplinate dalla Legge Regionale.

(...omissis...)

## TESTO COORDINATO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DIFENSORE CIVICO

### LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1986 N. 17

*(modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974 n. 17 istitutiva del Difensore Civico)* coordinata con la **legge regionale 21 giugno 1999, n. 17** *(disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)*, con la **legge regionale 14 marzo 2000, n. 14** *(modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 sul Difensore civico)*, con la **legge regionale 6 giugno 2008, n. 14** *(disposizioni di adeguamento della normativa regionale)* e con la **legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44** *(disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)*.

(\*\*) I rinvii della presente legge regionale allo Statuto si riferiscono ancora alle disposizioni contenute nello Statuto anteriore a quello attualmente vigente. Gli attuali riferimenti normativi al Difensore Civico sono gli articoli 71 e 72 dello Statuto regionale vigente, approvato con legge statutaria 5 ottobre 2007 n. 1 e successive modifiche.

## TITOLO I

### Istituzione del Difensore Civico

#### Art. 1

*(Istituzione e nomina)*

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria istituito dall' articolo 14 dello Statuto (\*\*) e' eletto dal Consiglio regionale.
2. L' elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive.
3. A tal fine il Consiglio regionale e' convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell' incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

**Art. 2***(Requisiti e ineleggibilità)*

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell' articolo 1 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.
2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:
  - a) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;
  - b) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;
  - c) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali;
  - d) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;
  - e) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;
  - f) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.
3. Per valutare l' esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

**Art. 3***(Incompatibilità)*

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154.
2. Il Difensore Civico e' comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

**Art. 4***(Durata in carica, decadenza e revoca)*

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.
2. Qualora perda le condizioni prescritte per l' eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.
3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.
4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all' esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

**TITOLO II****Funzioni e poteri****Art. 5***(Funzioni) (1)*

1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.
2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
3. Spetta, inoltre, al Difensore civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".
4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della L. 127/1997 nei confronti degli atti

- degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.
5. Spettano, altresì, al Difensore civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985 n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).
  6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti.
  7. È di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:
    - a) dell'Amministrazione regionale;
    - b) degli enti strumentali della Regione;
    - c) degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;
    - d) delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere;
    - e) degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.
- 7 bis. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). Per rendere effettivo tale coordinamento, il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, al fine di:
- a) adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento
  - b) tra i Difensori Civici;
  - c) favorire l'attuazione e il coordinamento della tutela civica, a livello provinciale e comunale;
  - d) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale (2).
8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e

procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.
10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.
- 11.

#### **Art. 6**

##### *(Modalità di intervento) (3)*

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.
2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore civico può:
  - a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;
  - b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;
  - c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.
3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore civico.

#### **Art. 7 (4)**

##### *(Poteri)*

1. Il Difensore civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.

2. Il Difensore civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico.
3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.
4. Il Difensore Civico può segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

#### **Art. 7 bis (5)**

*(Attribuzione di ulteriori funzioni)*

1. Al Difensore Civico sono attribuite le funzioni dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Le azioni e le modalità operative per l'esercizio delle funzioni di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono stabilite dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).

**Art. 8**

*(Rapporto con gli organi statutari della Regione )*

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento. Una parte specifica della relazione è dedicata all'attività svolta dal Difensore Civico in qualità di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'articolo 7 bis. **(6)**
2. Tale relazione tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali è sottoposta entro due mesi dall'esame del Consiglio regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.
3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

**TITOLO III****Norme organizzative****Art. 9**

*(Dotazione organica, assegnazione del personale)*

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.
2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.
3. L' Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

**Art. 10***(Indennità di funzione)*

1. Con decorrenza dal prossimo rinnovo dell'incarico, al Difensore Civico è corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Il Difensore Civico non ha diritto all'assegno vitalizio di cui al Capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali). (7)

**Art. 11***(Norma finanziaria)*

1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica "Spese per il Consiglio regionale" categoria "Organi Statutari" del bilancio della Regione per l'anno 1986.
2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l'anno 1986 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

**TITOLO IV****Norme finali****Art. 12***(Servizi del Consiglio regionale)*

(omissis) (8)

**Art. 13***(Norme incompatibili)*

1. E' abrogata la legge regionale 6 giugno 1974 n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

- 
- (1) Articolo già modificato dall'articolo 39 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 17 (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 14 (modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 sul Difensore civico).
- (2) Comma aggiunto dall'articolo 20 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale).
- (3) Articolo così sostituito dall'articolo 2 della l.r. 14/2000.
- (4) Articolo così sostituito dall'articolo 3 della l.r. 14/2000.
- (5) Articolo inserito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).
- (6) Comma così modificato dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 44/2008.
- (7) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 3, della l.r. 44/2008.  
Si riporta la precedente formulazione dell'articolo 10 della l.r. n. 17 del 1986:
- (8) Modifica le tabelle allegate alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e norme sull'ordinamento degli uffici) oggi superate dalla normativa regionale contrattuale sopravvenuta.

**LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 112***Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza***Art. 1***Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

## TESTO COORDINATO DELLE LEGGI IN MATERIA DI GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

### LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2007 N. 9

*(disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)*  
coordinata con la **legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44** *(disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)*.

#### **Art. 1**

*(Finalità)*

1. La presente legge definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, istituito dall'articolo 33 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).
2. Al Garante è affidata la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.
3. L'azione del Garante viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale e regionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:
  - a) Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176;
  - b) Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003 n. 77;
  - c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.

4. Il Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con i competenti Dipartimenti regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

## Art. 2

### *(Azioni e funzioni del Garante)*

1. L'azione del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:
  - a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
  - b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
  - c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti Organi sociali e giudiziari;
  - d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbanistico, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.
2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
  - a. promuove, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
  - b. vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
  - c. promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451

(istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);

- d. promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti dello Stato e della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998 n. 269 (norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- e. organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;
- f. cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni);
- g. concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975 n. 698 (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
- h. segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo, urbanistico;
- i. promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo

- della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale;
- j. cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;
  - k. fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;
  - l. promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori così come prevista dalle norme del Codice Civile, nonché ad altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003;
  - m. concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale per l'infanzia;
  - n. collabora all'attività di studio, raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale ai sensi della l. 451/1997, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio previsti dall'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della l.r. 12/2006;
  - o. cura la tenuta dell'elenco delle associazioni a vario titolo impegnate nella difesa dei minori e nella promozione dei loro diritti;
  - p. esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;
  - q. favorisce, anche mediante l'indizione di concorsi, una nuova cultura finalizzata alla previsione negli strumenti urbanistici di una particolare attenzione generale all'infanzia ed all'adolescenza, promuovendo la diffusione del modello delle "città amiche delle bambine e dei bambini", della progettazione partecipata e dello sviluppo sostenibile;

- r. promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;
  - s. favorisce la predisposizione da parte delle Amministrazioni provinciali di azioni formative e informative rivolte ai genitori e al personale docente e non docente sul fenomeno della violenza nelle scuole;
  - t. promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori.
3. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Garante:
- a) stabilisce intese, relazioni ed accordi con Ordini professionali, Organismi o Autorità regionali e nazionali che si occupano di infanzia e adolescenza;
  - b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
  - c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché con le Autorità giudiziarie;
  - d) promuove eccezionalmente interventi sostitutivi in caso di inadempienze o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori.

**Art. 3**

*(Nomina, incompatibilità, decadenza) (1)*

**Art. 4**

*(Commissione consultiva del Garante)*

1. E' istituita la Commissione consultiva del Garante, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione collabora con il Garante esprimendo, ove richiesti, pareri sulle iniziative di competenza e formulando proposte riferite alle attività di cui alla presente legge.

3. La Commissione è così composta:
  - a) quattro rappresentanti delle forze sociali con comprovata esperienza nel settore del volontariato minorile, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di nomine;
  - b) un rappresentante dei minori designato da ciascuna Consulta provinciale degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567 (regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) e successive modificazioni e integrazioni.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio, entro sessanta giorni dalla nomina del Garante.
5. Ai membri della Commissione, non residenti nel luogo della riunione, spetta per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

**Art. 5**

*(Trattamento economico e budget annuale) (2)*

“Omissis”

**Art.6**

*(Sede, organizzazione e struttura) (3)*

“Omissis”

**Art. 7**

*(Rapporti con Autorità di Garanzia) (4)*

1. Le Autorità di Garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività.

**Art. 8**

*(Relazioni agli organi istituzionali) (5)*

“Omissis”

**Art. 9***(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 "Spese per l'Assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

**Art. 10***(Norma di prima applicazione)*

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'elezione del Garante entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (*disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009*).

(2) Articolo abrogato dalla l.r. 44/2008.

(3) Articolo abrogato dalla l.r. 44/2008.

(4) Articolo così sostituito dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 44/2008.

(5) Articolo abrogato dalla l.r. 44/2008.

**LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 06-10-2009 REGIONE LIGURIA**

**ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16/03/2007, N. 9** (*Disciplina dell'Ufficio del Garante Regionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza*)

**E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1986, N. 17** (*Modifiche alla legge regionale 6/6/1974, N. 17 istitutiva del Difensore Civico*)

**E ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009, N. 6** (*Promozione delle politiche per i giovani ed i minori*).

**Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 17 del 7 ottobre 2009**

***Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.***

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga**

*la seguente legge regionale:*

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza))*

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007 le parole: *“messo a disposizione dal Consiglio regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“messo a disposizione dalla Giunta regionale”*.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 6 della l.r. 9/2007)*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2007, le parole: *“ha sede presso il Consiglio regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“ha sede presso la Giunta regionale”*.

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 10 della l.r. 9/2007)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/2007, è aggiunto il seguente:

“1 bis. In via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, il Difensore civico esercita le funzioni di garanzia di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h), i) e j) del comma 2 dell' articolo 2.”.

**Art. 4**

*(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico).*

1. Il titolo della l.r. 17/1986 è sostituito dal seguente: “Istituzione del Difensore Civico”.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 17/1986, le parole: “istituito dall'articolo 14 dello Statuto“ sono sostituite dalle seguenti: “istituito dall'articolo 72 dello Statuto”.

3. L'articolo 7 bis della l.r. 17/1986, inserito dall'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e modificato dal comma 4 dell'articolo 55 della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani), è abrogato.

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 17/1986, le parole: “Una parte specifica della relazione è dedicata all'attività svolta dal Difensore Civico in qualità di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'articolo 7 bis”, sono abrogate.

**Art. 5**

*(Modifiche alla l.r. 6/2009).*

1. Il comma 3 dell'articolo 55 della l.r. 6/2009, è abrogato.

**Art. 6**

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2009:

- prelevamento di quota di euro 25.000,00 dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
  - iscrizione di euro 25.000,00 all'U.P.B. 1.102 "Spesa per l'attività di Governo".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

**Art. 7**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

**La Relazione annuale del Difensore Civico della Regione Liguria è redatta a cura della Segreteria del Difensore Civico**

**Loredana Cerroni  
Mauro Teso**





